

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 24/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 15 aprile 2014, n. 28

Proroga alla Determinazione Dirigenziale n. 17 del 5.3.2013 rilasciata alla Società Terna Rete Italia Spa, relativamente alla data di fine lavori per la realizzazione delle seguenti opere sulla R.T.N. consistenti:

- Due nuove Stazioni Elettriche a 150 KV nel Comune di Ascoli Satriano, denominate "Camerelle e Valle";
- Secondo collegamento in cavo RTN a 150 KV tra la stazione RTN a 380/150 KV Deliceto e la nuova stazione a 150 KV, denominata "Camerelle";
- Secondo collegamento in cavo RTN a 150 KV tra le due nuove stazioni denominate "Camerelle" e "Valle".

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state

emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

Rilevato che:

- alla Società Daunia Wind S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 1367 del 12 dicembre 2008 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza complessiva di 74,00 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) in località "Camerelle Bisciglieto Spavento Spaventicchio Corleto Salvetere Faralli Belmonte", comprensiva della realizzazione di una nuova stazione elettrica 380/150 KV da collegare in entra-esce alla linea a 380 KV "Foggia-Candela", ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Decreto Legislativo n. 387/2003;
- con Determinazione Dirigenziale n. 193 del 1 aprile 2009, è stata volturata in favore di Terna SpA la sola realizzazione della nuova stazione elettrica 380/150 kV da collegare in entra-esce alla linea a 380 kV "Foggia-Candela";
- con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 12 maggio 2011, è stata concessa variante alla Determinazione Dirigenziale n. 1367/2008 consistente nella costruzione ed esercizio:
- di due stazioni ("B" e "C") in doppia sbarra a 150 KV;
- dei collegamenti con due terne separate a 150 KV tra le stazioni ("A", "B" e "C"), ed una proroga di 18 mesi:
- con Determinazione n. 128 del 7 novembre 2012, sono state volturate in favore della Società Daunia Ascoli Srl le Determinazioni Dirigenziali nn. 1367/2008 e 122/2011 ad eccezione delle opere di connessione perché riguardanti un soggetto terzo e perché oggetto di una procedura di riesame;
- la Provincia di Foggia Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 250 del 18 febbraio 2013, ha autorizzato, ai sensi della L. R. n. 25/2008 e della L. R. n. 25/2012, la Società Daunia Wind Srl alla costruzione della sottostazione elettrica denominata "B intermedia" con variazione di posizionamento della stessa mediante rotazione, in modo da non creare interferenze con l'ambito "A"

del vigente PUG del Comune di Ascoli Satriano, dando inoltre atto che detta autorizzazione si intenderà decaduta a tutti gli effetti, salvo proroga, se entro 3 anni dalla data di rilascio della stessa, non potrà essere messo in esercizio il collegamento elettrico autorizzato;

- con determinazione dirigenziale n. 17 del 5 marzo 2013 è stata volturata la determinazione dirigenziale n. 122 del 12 maggio 2011 in favore di TERNA Spa relativamente alle opere di connessione consistenti in:
- due nuove stazioni elettriche della RTN con isolamento in aria a doppia sbarra 150 KV;
- secondo collegamento in cavo RTN a 150 KV tra il costruendo ampliamento della stazione RTN a 380/150 KV di Deliceto (A) e la stazione (B);
- secondo collegamento in cavo RTN a 150 KV tra le stazioni (B) e (C);
- condizionando l'efficacia della voltura alla risoluzione della procedura di riesame relativa alla realizzazione delle opere elettriche in parallelismo alla rete viaria di Autostrade per l'Italia S.p.A. ed alla voltura da parte dell'amministrazione provinciale di Foggia della determinazione dirigenziale n. 250/2013 in favore di Terna SpA;
- la Provincia di Foggia Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 868 del 11 aprile 2013, ha volturato in favore di Terna SpA l'autorizzazione provinciale n. 250 del 18.2.2013 rilasciata a Daunia Wind SrI ai sensi della L.R. 25/2008 e della L.R n. 25/2012;
- con nota protocollo ASPI/T8/26.06.13/839/EU la società Autostrade per l'Italia ha autorizzato i lavori relativi alle opere elettriche in parallelismo alla rete viaria di propria competenza;
- la Società Terna Rete Italia S.p.A., sede in Roma alla Via Egidio Galbani n. 70, con nota prot. TRISPA/P20130006772 del 9.07.2013 acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. AOO_159 30.07.2013 0006415 comunicava la data del 16 luglio 2013 per l'inizio lavori di costruzione della nuova stazione elettrica di smistamento a 150 KV di Camerelle, e la nomina del direttore dei lavori;
- la Società Terna Rete Italia S.p.A., sede in Roma alla Via Egidio Galbani n. 70, con nota prot. TRISPA/P20130007420 del 29.07.2013 acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. AOO_159 03.09.2013 0006959 comunicava la data del 16 luglio 2013 per l' inizio lavori di costruzione della nuova stazione elettrica 150 KV di Camerelle (denominata B), con l'incarico per il controllo continuativo di tutti i lavori in previsti in progetto che comportano movimento di terreno alla società Cooperativa archeologica A.R.A.;
- con nota prot. n. TRISPA/P20130007419 del 29.7.2013 TERNA Spa ha presentato, al Comune di Ascoli Satriano richiesta di variante non sostanziale ai sensi della L.R. n. 25/2012 e avvio PAS ai sensi del D.Lgs 28/2011;
- con nota prot. n. 0002154 del 26.2.2014 il Comune di Ascoli Satriano ai sensi del comma 4 e 6 dell'art. 7 della L.R. n. 25/2012 attesta che le opere sono essenzialmente in riduzione, di modesta entità e non sostanziali e che tali opere sono soggette a procedura abilitativa semplificata;
- la Società Terna Rete Italia S.p.A., sede in Roma alla Via Egidio Galbani n. 70, con nota prot. TRISPA/P20130009503 del 10.10.2013, formula richiesta di proroga di ultimazioni lavori di realizzazione relativamente alle opere della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 17 del 5.3.2013 consistenti in:
- a. Due nuove Stazioni Elettriche a 150 KV nel Comune di Ascoli Satriano, denominate "Camerelle e Valle";
- b. Secondo collegamento in cavo RTN a 150 KV tra la stazione RTN a 380/150 KV Deliceto e la nuova stazione a 150 KV, denominata "Camerelle";
- c. Secondo collegamento in cavo RTN tra due nuove stazioni a 150 KV denominate "Camerelle" e "Valle".

apportando le seguenti considerazioni:

per motivi legati alla particolare soluzione impiantistica dovuta al collegamento in cavo a 150 KV e alle stazioni RTN a 150 KV ed alla non meno difficoltosa definizione del progetto esecutivo e al conseguente approvvigionamento dei relativi componenti AT, le stesse opere non sono ancora state ultimate;

Considerato che:

- la legge regionale 25/2012 all'art. 5, comma 21 ha indicato in 24 mesi il termine massimo di proroga per il completamento delle opere;
- 18 mesi di proroga sono stati già concessi con la determinazione dirigenziale n. 122 del 12 maggio 2011:
- si ritiene di poter concedere ulteriori mesi 6 di proroga, tenuto conto della sospensione dei lavori avvenuta con ordinanza del comune di Ascoli Satriano del 27 giugno 2012 e conclusasi con la chiusura del riesame disposta dall'Ufficio Energia con nota prot. 6315 del 25.7.2203;
- ciò consente di stabilire il nuovo termine per il completamento delle opere in data 9.12.2014;

Dato atto:

- che il termine entro il quale è attualmente previsto il completamento dei lavori risulta quello del 09/06/2014 (compresivo di sospensione del titolo autorizzativo e prima proroga) in quanto decorrente dalla data di inizio lavori deliberata e quindi dal 12.12.2011;
- della sussistenza di una precedente proroga accordata con D.D. n.122/2011;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

- prendere atto della comunicazione della Società Terna Rete Italia S.p.A. con sede in Roma alla Via Egidio Galbani n. 70, nota prot. TRISPA/ P20130009503 del 10.10.2013, della richiesta di proroga di ultimazioni lavori;
- prorogare al 9.12.2014 la data di fine lavori delle opere della RTN consistenti in:
- Due nuove Stazioni Elettriche a 150 KV nel Comune di Ascoli Satriano, denominate "Camerelle e Valle":
- Secondo collegamento in cavo RTN a 150 KV tra la stazione RTN a 380/150 KV Deliceto e la nuova stazione a 150 KV, denominata "Camerelle";
- Secondo collegamento in cavo RTN a 150 KV tra le due nuove stazioni denominate "Camerelle" e "Valle".

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 28 del 15/04/2014 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alla documentazione agli atti d'Ufficio.

L'adozione del provvedimento è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

Art. 1)

prendere atto della comunicazione della Società Terna Rete Italia S.p.A. con sede in Roma alla Via Egidio Galbani n. 70, nota prot. TRISPA/ P20130009503 del 10.10.2013, della richiesta di proroga di ultimazioni lavori;

prorogare al 9.12.2014 la data di fine lavori delle opere della RTN consistenti in:

- Due nuove Stazioni Elettriche a 150 KV nel Comune di Ascoli Satriano, denominate "Camerelle e Valle";
- Secondo collegamento in cavo RTN a 150 KV tra la stazione RTN a 380/150 KV Deliceto e la nuova

stazione a 150 KV, denominata "Camerelle";

- Secondo collegamento in cavo RTN a 150 KV tra le due nuove stazioni denominate "Camerelle" e "Valle".

Art. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

I Comuni hanno competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere.
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.):
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al

Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 5)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società TERNA Spa ed al comune di Ascoli Satriano.

Art. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio Giuseppe Rubino